



**25 ANNI**

*di attività*

GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

# Le indicazioni operative del Social Bonus

A cura del Dottor Piero CEVOLA

---

**UN ANNO DALL'AVVIO DEL RUNTS: ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DEGLI ETS**

*Torino, 2 febbraio 2023*

# Social Bonus

Legge 6 giugno 2016 n. 106  
articolo 9, c. 1, lett. i)

Tra i principi e criteri direttivi della delega, si contempla l'assegnazione in favore degli enti del Terzo settore, anche in associazione tra loro, **degli immobili pubblici inutilizzati**, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, **dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata**, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche **al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali**.

# Social Bonus

Decreto legislativo n. 159  
del 2011 (Codice  
Antimafia)  
Art. 48 c. 3 e c. 3 lett. c–bis

Favorire la destinazione virtuosa dei beni confiscati:

1. Patrimonio dello Stato per finalità istituzionali o sociali
2. Trasferimento del bene confiscato all'ente locale interessato

**L'ente locale interessato può destinare il bene ad un Ente del Terzo Settore con un contratto di comodato d'uso gratuito.**

Dal 2017 c. 3 lett. c-bis «assegnati, a titolo gratuito, **direttamente dall'Agenzia** [Nazionale dei beni confiscati] **agli enti o alle associazioni** indicati alla lettera c, ... sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;»

# Social Bonus

Art. 81 del D.lgs. 117/2017

e

D.M. 23.02.2022 n.89  
Pubblicato GU 14.07.2022

- Art. 81 del D.lgs. 117/2017 istituisce il credito di imposta in 7 commi ed al 7 comma «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche ... sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili e sociali».
- Il D.M. 23.02.2022, n. 89, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14.07.2022, n. 163, individua le modalità di attuazione del *social bonus*, ossia il credito d'imposta previsto **per le erogazioni liberali destinate al recupero di immobili pubblici inutilizzati ovvero di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati agli ETS per lo svolgimento di attività di interesse generale.**

# Social Bonus

Il credito d'imposta  
e  
Ambito soggettivo

Credito d'imposta pari a:

- **65%** delle erogazioni liberali in denaro effettuate da **persone fisiche**;
- **50%** delle erogazioni effettuate da **enti o società**.

Il credito d'imposta spettante è riconosciuto **alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali** nei limiti del **15% del reddito imponibile** ed ai **soggetti titolari di reddito d'impresa** nei limiti del **5 per mille** dei ricavi annui.

- Sono ammesse al credito d'imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli Enti del Terzo Settore, in forma singola o in partenariato tra loro:
  - **immobili pubblici inutilizzati**;
  - **beni mobili e immobili confiscati** alla criminalità organizzata.

# Social Bonus

Il credito d'imposta  
e  
Ambito soggettivo

CONTRIBUENTE	ENTITÀ DEL CREDITO DI IMPOSTA	LIMITI DI UTILIZZO
Persona fisica	65% dell'erogazione liberale	15 % del reddito imponibile
Ente non commerciale e società che non svolge attività commerciale	50% dell'erogazione liberale	15 % del reddito imponibile
Società	50% dell'erogazione liberale	5 per mille dei ricavi annui

# Social Bonus

Il credito d'imposta  
e  
Ambito soggettivo

Soggetto erogatore	Vantaggio
<b>Persona fisica</b> Reddito € 50.000	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Può erogare fino a € 7.500 (15% di € 50k)</li><li>2. Credito di imposta fino a € 4.875 (65% di € 7,5k)</li><li>3. In tre quote annuali da 1.625 €</li></ol>
<b>Società di capitali</b> Ricavi € 2.000.000	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Può erogare fino a € 10.000 (5x1000 di € 2M)</li><li>2. Credito di imposta fino a € 5.000 (50% di € 10k)</li><li>3. In tre quote annuali da 1.666 €</li></ol>

# Social Bonus

Il credito d'imposta  
e  
Ambito oggettivo

I beni oggetto degli interventi di recupero sono quelli utilizzati dagli Enti del Terzo Settore in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale indicate nell'art. 5 del Codice, **con modalità non commerciali**.

- Per il recupero di beni immobili, le erogazioni liberali sono ammesse al credito d'imposta in ragione degli interventi edilizi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 6.06.2001, n. 380 [T.U. Edilizia], finalizzati ad assicurarne il **riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale**.

- a) Interventi di manutenzione ordinaria
- b) Interventi di manutenzione straordinaria
- c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo
- d) Interventi di ristrutturazione edilizia

# Social Bonus

Il credito d'imposta  
e  
Ambito oggettivo

- Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l'efficienza funzionale.

Gli interventi edilizi di recupero devono essere finalizzati ad assicurare la nuova fruibilità del bene, al fine di permettere lo svolgimento - in esso o attraverso esso - di una o più attività di interesse generale.

# Social Bonus

Modalità di fruizione  
per il donatore

**Quote:** il credito d'imposta è ripartito in **3 quote annuali di pari importo.**

## Condizione necessaria:

1. le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la **tracciabilità**;
2. la causale del pagamento dovrà contenere il riferimento a
  - a. social bonus
  - b. ente del Terzo settore beneficiario
  - c. oggetto dell'erogazione

- ➔ L'agevolazione non è cumulabile, (in relazione ai medesimi importi), con le agevolazioni sulle erogazioni liberali dell'art. 83 CTS o altre agevolazioni fiscali previste dalla legge.
- ➔ Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'IRAP.

# Social Bonus

## Modalità di fruizione

Persone fisiche  
Enti non commerciali

- Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d'imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale.
- La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.

## Modalità di fruizione

Titolari di reddito  
d'impresa

- Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'erogazione liberale, mediante modello F24 in compensazione (art. 81 c. 2 CTS).
- In caso di mancato utilizzo dell'importo annuale, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.
- Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi, fino ad esaurimento.

# Social Bonus

Adempimenti dei  
beneficiari delle  
erogazioni

- **Rendiconto delle spese**
  - a. gli Enti del Terzo Settore titolari dei progetti di recupero ammessi, **trasmettono con cadenza trimestrale** al Ministero del Lavoro l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento a sostegno del progetto ed il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali.
  - b. a conclusione dei lavori, gli enti medesimi **trasmettono il rendiconto finale** accompagnato da copia del certificato di collaudo finale, nonché dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente titolare del progetto, attestante la conformità degli interventi realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica con l'indicazione dei relativi estremi.
- **Pubblicità nel portale «social bonus»**
  - a. Gli enti inseriscono nel portale «socialbonus.gov.it», gestito dal Ministero del Lavoro, informazioni relative al progetto di recupero ammesso richieste dall'art.10 del regolamento.
- **Pubblicità nel proprio sito internet**
  - a. Gli enti pubblicano annualmente e tengono aggiornati nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet della rete associativa cui aderiscono, le informazioni relative al totale degli importi ricevuti nell'anno precedente mediante le erogazioni liberali e delle spese con queste sostenute.

# Social Bonus

## Individuazione progetti di recupero

- L'individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le erogazioni liberali avviene con un procedimento a sportello, diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

- **Requisiti di partecipazione**

Costituiscono requisiti di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero:

- a. il possesso del requisito soggettivo di cui all'art. 4, c. 1, del Codice (ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali comprese le coop sociali, ecc.);
- b. l'idoneità dei poteri del legale rappresentante dell'ente proponente il progetto alla sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di individuazione;
- c. l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell'ente, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6.09.2011, n. 159;
- d. la regolarità dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori;
- e. la regolarità dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
- f. la regolarità dell'ente riguardo all'obbligo di assicurazione dei volontari;
- g. l'avvenuta assegnazione del bene all'ente.

In caso di partenariato, l'ente del Terzo settore individuato dai componenti del partenariato quale ente capofila è considerato l'ente proponente. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti da tutti gli enti del Terzo Settore componenti il partenariato, salvo quello di cui alla lett. g), che deve essere posseduto dal soggetto proponente.

# Social Bonus

Procedura

Istanza e Esame

**Istanza:** ciascun ente proponente presenta al Ministero del Lavoro - Direzione generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese - l'istanza di partecipazione al procedimento.

- Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'ente proponente e agli eventuali partner.
- Scheda anagrafica dell'ente proponente e degli eventuali partner.
- Almeno due fotografie del bene oggetto dell'intervento.
- Scheda descrittiva del progetto, con l'indicazione specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, **delle attività di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva e con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero, nonché dell'eventuale previsione della valutazione dell'impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attività d'interesse generale da svolgere, ai sensi del D.M. Lavoro 23.07.2019.**
- Computo metrico - estimativo dei costi con prezzi unitari ricavati dai vigenti prezziari o, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata.
- Cronoprogramma degli interventi.
- Copia del provvedimento amministrativo di assegnazione del bene.
- Copia documento di identità del legale rappresentante dell'ente proponente e degli eventuali partner.

**Le istanze sono presentate entro il 15.01, il 15.05 e il 15.09 di ciascun anno.**

# Social Bonus

Procedura

Istanza e Esame

## ESAME

- Le istanze pervenute entro ciascuna delle scadenze sono esaminate da una commissione la quale, a conclusione dell'istruttoria dedicata all'esame dei progetti, redige l'elenco dei progetti di recupero ammessi, **che è approvato con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.**

Il provvedimento di approvazione, che individua i progetti di recupero in favore dei quali è possibile godere dell'agevolazione, è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro.

- La dichiarazione di inammissibilità è comunicata all'ente proponente entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione, da parte della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, del verbale della riunione della commissione attestante l'inammissibilità.

# Social Bonus

Spese finanziabili

- **I proventi delle erogazioni liberali possono essere utilizzati per le seguenti spese:**
  - a. progettazione, studi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
  - b. rilievi, accertamenti, indagini;
  - c. manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento statico, restauro;
  - d. opere di sistemazione degli spazi esterni alla struttura oggetto di recupero;
  - e. impianti tecnologici, allacciamenti a pubblici servizi, attrezzature, allestimenti ed altre forniture di beni connessi e funzionali alla realizzazione degli interventi;
  - f. funzionamento del bene (utenze, spese condominiali, pulizie, tributi).
- **Sono rendicontabili le spese effettivamente sostenute dall'Ente del Terzo Settore e per le quali è stata rilasciata regolare quietanza a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione.**
- **Le spese di progettazione sono rendicontabili purché effettivamente sostenute in data non antecedente a 12 mesi dalla pubblicazione del provvedimento.**

# Social Bonus

## Controlli e Revoca

- I progetti di recupero inclusi nel provvedimento di approvazione sono oggetto di verifiche amministrativo-contabili sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti. A tal fine, il Ministero del Lavoro può avvalersi del personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
- L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore territorialmente competente accerta l'effettivo svolgimento in via esclusiva delle attività di interesse generale attraverso l'utilizzo dei beni comunicando le eventuali irregolarità rilevate al Ministero, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca, fatta salva la potestà del medesimo ufficio di disporre la cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale del Terzo Settore, ove dall'attività di accertamento emerge la carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

# Social Bonus

## Controlli e Revoca

- Il Ministero del Lavoro, sentito l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, dispone la revoca, totale o parziale, del provvedimento di approvazione dell'elenco dei progetti di recupero ammessi, **qualora l'ente titolare del progetto o uno dei suoi eventuali partners:**
  - a. perda il requisito soggettivo di legittimazione;
  - b. **non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, impiegati nelle attività di interesse generale svolte attraverso l'utilizzo dei beni;**
  - c. compia gravi irregolarità contabili;
  - d. **utilizzi il bene per lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale previste nel progetto di recupero;**
  - e. **eserciti le attività di interesse generale previste nel progetto di recupero con modalità commerciali.**
- Il provvedimento di revoca è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro